interrogatori di Michele Santonastaso e va a chiudere il cerchio apertosi con le dichiarazioni di Vassallo Gaetano e con quelle di Guida Luigi. Si è ampiamente argomentato degli elementi in base ai quali questo Giudice ha valutato la attendibilità di Guida e di Vassallo su tale specifico punto e dunque in ordine alla graniticità degli elementi in base ai quali si ritiene, attese le risultanze in atti, che sia stato proprio il parlamentare Luigi Cesaro a presentarsi a prendere accordi con il sodalizio camorristico.

Vi è una logica interna nel narrato di Guida con riferimento al ruolo centrale del Ferraro Nicola sponsorizzatore della Cesaro, ma anche finanziatore e quindi evidentmente cointeressato alla operazione, e coordinatore complessivo della operazione sia con riferimento agli aspetti logistici (era stato proprio Ferraro a suggerire a Guida la preventiva estromissione di Costanzo dall'ufficio tecnicico di Lusciano) anche nel senso di intermediatore dei rapporti tra impresa prescelta e clan. Ed appare del tutto plausibile che, nella interlocuzione tra clan ed impresa che vuol chiedere aggiustamenti sul prezzo o dilazioni nel pagamento, nel caso di specie, intervenga proprio Ferraro come già detto non solo imprenditore ma anche esponente politico. Il clan non sta trattando una solita tangente estorsiva (e si vedrà perché ad avviso di questo Giudice) e non sta neanche trattando un accordo, anche questo purtroppo solito, con una qualunque impresa compiacente.

Il clan sta trattando con la impresa dei fratelli di un parlamentare della Repubblica Italiana ed allora modalità e termini non possono che essere diversi dal solito, non possono che passare attraverso la mediazione e presenza di altra personalità, quella del Ferraro Nicola, altrettanto autorevole, ancorchè in misura diversa.

Ciò che ad avviso di questo Giudice il clan stava trattando con Luigi Cesaro non era una richiesta di tangente estorsiva. Guida lo ha spiegato bene descrivendo, come già detto, il diverso modo con cui veniva calcolata dal clan la percentuale dovuta per aver favorito la aggiudicazione della, anzi delle gare, ma non è certamente solo dal narrato di Guida che questa affermazione discende. L'affermazione discende dai dati documentali che attestano il modo con cui la amministrazione luscianese - assecondando e facendo proprie decisioni assunte all'*esterno* dell'Ente – grazie a Santoro Nicola e attraverso l'operato dell'allora dirigente dell'UTC Oliviero aveva gestito non una, ma entrambe le gare, pilotandole sulla Cesaro Costruzioni Generali. Tale dato in punto di fatto palesa la differenza, in capo a tutti e tre i fratelli Cesaro, tra imprenditore vittima ed imprenditore colluso che si è già avuto modo di rimarcare in precedente passaggio di questa trattazione. E lo si è fatto proprio per evidenziare che così come lo stesso Emini era sul punto di essere imprenditore colluso è stata poi la impresa che lo ha sostituito, ossia la Cesaro, a garantirsi la illegittima aggiudicazione della gara in forza di un preventivo accordo con la criminalità in tal senso.

La aggiudicazione di quelle due gare è la risultante di un rapporto sinallagamtico, stabilitosi tra l'impresa Cesaro e la criminalità organizzata proprio nei termini con chiarezza utilizzati dalla Suprema Corte sul tema. Invero in questo caso il rapporto si è costruito, per quanto emerso dagli atti, in un momento antecedente alle gare ed alle relative aggiudicazioni. E' la impresa Cesaro a proporsi al clan come impresa in grado di garantire profitti che le altre non sarebbero in grado di assicurare. E' un fatto che emerge dagli atti perché Guida ed Emini hanno convergentemente riferito della esistenza di un avvio di trattativa tra loro per la aggiudicazione pilotata della gara Pip ad Emini e questi non poteva certo avere un interesse a riferire un dato potenzialmente per lui autoindiziante e comunque tale da porre a rischio la sua credibilità come vittima di estorsioni nell'ambito di altri

procedimenti. Perciò il rapporto tra la Cesaro e la criminalità già si atteggia, a monte, in modo peculiare e tale da far escludere che la Cesaro fosse vittima di estorsioni da parte del clan bidognettiano. Risulta invece, in fatto, che la impresa Cesaro, anche attraverso la mediazione di Ferraro ossia attraverso una sposorizzazione proveniente da altro politico, si è presentata al clan per concordare i termini della complessiva operazione che portava a distanza di soli sei mesi la aggiudicazione di entrambe le gare; da qui la funzionalità della prima alla seconda, questa poi marchianamente illegittima. L'agire dei Cesaro e dei pubblici amministratori luscianesi è la espressione di un consapevole e voluto contributo alla realizzazione degli (parte degli) interessi del clan camorristico, pur senza essere i Cesaro e quegli amministratori entranei al sodalizio, ossia partecipi in quanto legati da affectio e dunque da un inserimento stabile nella struttura della associazione criminali con ruoli più o meno definiti. Non si discute della condivisione di metodi e fini propri della associazione, ma si discute di un apporto concreto ed apprezzabile alla realizzazione di quei fini che si è descritto nel corso del provvedimento non già come condotta semplicemente idonea nel determinare nel clan la fiduciosa consapevolezza di poter contare sull'apporto sicuro di quei soggetti, ma come condotta valutata ex post come concretamente tenuta ed indirizzata a quel fine. E' noto che il cd. clan dei casalesi costituisce uno dei sodalizi organizzati tuttora operante più temibile, a livello nazionale, non solo per la consistenza e forza anche militare, ma soprattutto per la incisiva e capillare capacità di infiltrazione nel tessuto sociale ed economico, non solo locale, e di controllo, con logiche e strutture di impresa, di iniziative imprenditoriali nei più svariati settori, potendo proprio contare sull'apporto funzionale oltre che di intranei al sodalizio anche di una fitta rete di rapporti e cointeressenze in ambito istituzionale-politico-economico. E' noto che in Campania, con paradigmi analoghi ancorchè in misura diversa, è esercitata l'ingerenza e la pressocchè totale capacità di controllo da parte delle organizzazioni criminali che si spartiscono il territorio e, dunque, non solo dai casalesi ma anche da diversi sodalizi che operano nelle varie province.

La funzionalità al sistema di meccanismi corruttivi e clientelari diviene, ad un certo punto, collusione piena.

E ciò che si ritiene essere accaduto, nel caso di specie - perché funzionale al progetto del clan bidognettiano, perseguito da Guida in particolare, in quel momento su vari territori tra cui Lusciano - era proprio il garantire al sodalizio la possibilità di realizzare profitti elevati limitando anche il ricorso alla imposizione violenta. Si trattava di uno schema che Guida sperimentava nell'asse con Ferraro Nicola (a carico del quale ovviamente in fase cautelare già in altra sede è stata ritenuta la gravità indiziaria ex artt. 110-416 c.p.) e che perciò prevedeva la preventiva determinazione sulla impresa su cui puntare per le aggiudicazioni. E lo stesso Ferraro ha riferito che in effetti Guida aveva la disponibilità, anche in comuni diversi da Lusciano, di avere in anticipo le "carte" relative agli appalti prima ancora che fossero bandite le gare e ciò proprio per pilotarne le assegnazioni, come sempre Ferraro aveva riferito che lo stesso Guida gli aveva proposto (per altro settore già si è detto). Ferraro, dunque, quantomeno conosceva molto bene i meccanismi così che la sua interlocuzione con Guida in relazione alla gara PIP, riferita anche da Vassallo e Di Caterino ancorchè non ne conoscessero i termini, doveva iscriversi ad un tal tipo di situazione.

La impresa Cesaro, dunque, nel realizzare il proprio obiettivo finisce con il fornire in modo del tutto volontario, un indiscutibile apporto al clan, ai suoi fini, alla realizzazione dei suoi obiettivi; così come altrettanto indiscutibile è l'apporto fornito dagli amministratori luscianesi che prestandosi ad essere esecutori delle

determinazioni assunte al di fuori del competenti sedi istituzionali, fanno altrettanto. D'altro canto e lo si è visto in atto, gli imprenditori e la parte politica, nel settore degli appalti pubblici, sono funzionali all'essenza stessa dell'organizzazione mafiosa, in quanto consentono alla criminalità organizzata di utilizzare lo strumento necessario ad esercitare il controllo di questo strategico settore dell'economia,finendo con il fornire un contributo dall'esterno ma non meno essenziale di quello di un affiliato dedito ad estorsioni o ad omicidi. E' condivisibile la pubblica accusa quando sostiene che paradossalmente a ragionare diversamente tutto ciò che è emerso in questo procedimento finirebbe per il refluire nell'area del penalmente lecito. Invece la complessiva vicenda è paradigmatica di un fenomeno di cui, già in altri passaggi, è stato rappresentato il modo attraverso il quale i diversi interessi si compongono in uno scempio totale delle regole e di qualsiasi forma di legalità.

Ciò che ha reso nel tempo endemico il fenomeno è stata la sovrapponibilità dei tre piani – politico/economico/mafioso (che nel nostro Paese è certamente storia vecchia) garantita dalla vergognosa indifferenza a continui e diffusi conflitti di interesse (ad esempio pubblici amministratori ed esponenti istituzionali titolari in via diretta o indiretta di fortissimi interessi economici anche solo a limitare la considerazione a piccole realtà locali); garantita dal peso enorme che assurge a "valore" assoluto della capacità di raccogliere consenso elettorale manifestata da taluni, che obnubila completamente direttivi e direzioni di ogni parte politica, facendo chiudere non uno ma entrambi gli occhi; garantita dalla capacità della criminalità organizzata di "assicurare" quel consenso elettorale in modo del tutto trasversale agli orientamenti politici. Ad un certo punto non si palesano più "interessi diversi" che si intrecciano ma si palesa, nella vischiosità di talune figure, un unico "interesse" che ciascuna parte si gioca a proprio vantaggio e secondo le competenze, modalità e metodologie proprie. La spartizione della "torta" garantisce profitti vertiginosi che non si fermano ad uno o più affari o appalti pubblici, per vantaggiosi che siano, e perciò diviene vero e proprio "*modus*" a monte di gestire la cosa pubblica. Sono certamente il potere ed il denaro - che rispettivamente per la parte politica e per la parte criminale rappresentano, secondo le rispettive prospettive, possibilità di controllo del territorio - a fare da collante. Perciò per la parte politica e quella criminale diventano "cavalli su cui puntare" quelle figure di imprenditori che un po' per (*s*fortunata ?) provenienza territoriale – e quindi per quei "legami" che il radicamento territoriale necessariamente e naturalmente comporta – un po' per la spregiudicata capacità di gestire e muovere il consenso elettorale, un po' per il loro inserimento nel tessuto economico e produttivo, possono costituire la quadratura del cerchio. L'ascesa di Cosentino, di Cesaro e dello stesso Ferraro, ricalca, come condivisibilmente osservato dalla pubblica accusa, il medesimo chichè del conflitto di intressi tra politica ed imprenditoria e del patto illecito con la criminalità organizzata.

Non si tratta di mere considerazioni sociologiche come dimostrato da numerose vicende giudiarie (è sufficiente pensare, a titolo meramente esemplificativo, ai diversi processi afferenti il settore dei rifiuti che disvelano modalità composite attraverso le quali la criminalità organizzata vi è entrata "a gamba tesa" da quello dell'illecito sversamento, a quello della gestione dei famosi consorzi – Eco4/Florambiente, a quello afferente anche la cd. emergenza rifiuti gestita dalla struttura commissariale straordinaria).

Non saranno certo le azioni o la singola azione giudiziaria a scardinare un sistema, anche perché l'attività giudiziaria mira a sanzionare e reprimere reati e non può perciò ingerirsi in scelte e determinazioni che andrebbero prese a monte.

Certo è che, venendo allo stretto profilo giudiziario e giuridico che interessa, il paradigma del concorso esterno in associazione mafiosa ex art. 110-416 bis c.p., risulta essere in modo limpido quello in cui vanno a sussumersi le condotte dei protagonisti dei fatti in esame

La figura del concorrente esterno, pacificamente ammessa per il politico e per l'imprenditore è stata oggetto di dibattito dottrinale e di un percorso

giurisprudenziale che nelle sentenze Carnevale del 2002 e Mannino del 2005 vedono tappe di svolta degli arresti giurisprudenziali. Non si ritiene di dover riepilogare il senso e contenuto di tale elaborazione in quanto si è cercato proprio sotto il profilo fattuale di valorizzare quegli aspetti che connotano le condotte degli indagati.

Certamente sono connotate in tal senso le condotte dei tre fratelli Cesaro, con riferimento ai quali sono allegate in atti anche annotazioni di PG ed atti processuali relativi a pregresse vicende giudiziarie in cui sono stati coinvolti e dalla cui lettura si fa rinvio. Va detto che Luigi Cesaro veniva in epoche passate (1984) anche tratto in arresto per associazione di stampo camorristico, poi condannato in primo grado per il reato di favoreggiamento nei confronti del gruppo di Pasquale Scotti e Cutolo Raffaele, e poi assolto definitivamente. Ed ancora citato unitamente al fratello Cesaro Aniello nella annotazione dei Carabineiri Gruppo di Cisterna n. 013365/23 del 3.8.91 (all.120/a eb) con cui quell'organo di PG proponeva lo scioglimento del consiglio comunale di S.Antimo per ritenute infiltrazioni camorristiche (si rinvia alla letture dei citati atti allegati al fascicolo ed espressamente richiamati anche nella richiesta del PM per stralci; cfr. anche nota CC Castello di Cisterna 893/10 del 15.5.90). In quelle annotazioni, certamente risalenti, si evidenziavano rapporti intercorrenti tra i componenti della famiglia Cesaro ed esponenti della criminalità organizzata di S.Antimo in particolare del clan Puca e clan Verde. Si faceva riferimento alla infiltrazione di quei clan nella imprenditoria locale dando vita a delle cooperative tra cui la Raggio di Sole tra i cui componenti risultava (e risulta) Cesaro Aniello; peraltro quella cooperativa era stat ainteressata a lavori di vario tipo tra cui quelli di metanizzazione del comune di S.Antimo, della realizzazione di scuole, dell'edificio del comune. E contestualmente Cesaro Aniello risultava essere uno dei componenti della commissione ediliza del comune di S:antimo e consigliere comunale, mentre il fratello Luig, attuale Parlamentare, risultava vice presidente della Usl 24 di Frattamaggiore. Ed è da dire che, al di la dell'effetto suggestivo di tali situazioni richiamate dal PM a delineare anche la personalità e la potenzialità dei fratelli Cesaro ed in particolare di Luigi Cesaro, di instaurare e tenere relazioni pericolose, che in epoca molto successiva Vassallo Gaetano ha, in ragione dei suoi rapporti di frequentazione con la famiglia Cesaro ma anche con contesti camorristici operanti sul territorio campano (Mallardo, Puca,ecc.) delieato un quadro non dissimile. Ciò per dire che, anche solo semplicemnte recuperando la memoria storica di vicende di fatto non concretizzatesi in condanne per reati di camorra, i fratelli Cesaro hanno certamente una consuetudine con il potere e gli incarichi istituzionali ricoperti da Cesaro Luigi ne sono la riprova. Questa non è ovviamente una colpa. Anzi. Ma ciò che si vuole rimarcare è che ancora una volta il dictum di Vassallo Gaetano e Guida Luigi che riferiscono della presenza dell'onorevole Luigi Cesaro in una abitazione ove erano contestualmente presenti oltre ai due dichiaranti, Bidognetti Raffaele, Cirillo Bernardo, Pezzella Francesco o'tabaccar, risulta, ancora una volta, plausibile ciò che ridonda sulla positiva valutazione di attendibilità di quel dictum.

Non pare proprio il caso di dover spendere molte parole per evidenziare che quell'incontro, ancorchè unico per quanta riguarda Luigi Cesaro, è la espressione della sinergia tra i tre fratelli Cesaro nella gestione degli affari di famiglia e dunque nella gestione della vicenda in esame. E' l'incontro che da l'imprinting al successivo evolversi dei fatti. Le intercettazioni (sono allegate in atti e richiamate in richiesta del PM) hanno evidenziato peraltro evidenzato come Cesaro Aniello

utilizzi gli uffici della Camera dei Deputati del fratello Luigi per fissare incontri di affari con altri imprenditori (cfr. tra le altre progr. n. 8505, 9354, 9387) o come lo stesso presentandosi come l'Onorevole Cesaro da S.Antimo, esprima il proprio rammarico ad un designatore arbitrale in ordine a scelte arbitrali che avevano danneggiato la locale squadra di Basket, così come hanno evidenziato che le missive con cui il comune di Lusciano comunicava l'avvio di interventi in autotutela pervenivano a factotum in servizio anche presso gli uffici del parlamentare .

Si connotano ex art. 110-416 bis le condotte di Santoro Nicola, Pirozzi Francesco, Verolla Isidoro, Oliviero Angelo, dei consiglieri ed assessori Turco Nicola Salernitano Vincenzo; Pezzella Francesco, Verde Immacolata, Vassallo Raffaele, per i motivi che appena sopra, ma anche in altri paragrafi sono già stati più volte richiamati ove si è nel dettaglio descritto in primis in fatto, il concreto contributo da ciascuno reso a realizzare il duplice obiettivo di eliminare EMINI e favorire Cesaro nel primario interesse del sodalzio bidognettiano.

La pubblica accusa ha contestato anche la ipotesi di illecita concorrenza con violenza o minacci ex art. 513 bis c.p..

In precedente paragrafo si è evidenziato come alla azione di parte politica a chiarire ad Emini che avrebbe dovuto farsi da parte per il PIP si aggiungeva anche il messaggio minaccioso chiaro ed inequivocabile portato da Spenuso. Si è detto, e se ne fa rinvio, del sincronico agire, ciascuno con le proprie modalità e competenze di parte politica e di parte criminale volto alla realizzazione dell'unico obiettivo, quello della aggiudicazione delle gare alla impresa Cesaro.

La norma in esame era stata introdotta dall'art. 8 l. 13 settembre 1982, n. 646, cd. legge «*Rognoni-La Torre*», unitamente all'introduzione dell'art. 416 *bis* c. p., con la chiara finalità di reprimere l'illecita concorrenza di carattere mafioso, che impedisce il libero estrinsecarsi della concorrenza imprenditoriale e sanziona invero. La ratio era quella di impedire che, attaverso i comportamenti tipici delle associazioni mafiose, fossero eliminati i medesimi presupposti della concorrenza, in modo che taluni imprenditori, *graditi* all'associazione criminale assumessero posizioni di preminenza nel mercato, non grazie alla propria capacità di operare nel rispetto delle regole della libera concorrenza, ma agli accordi con la criminalità organizzata. In realtà la norma non esaurisce la sua portata in una relazione qualificata tra imprenditore e associazione, sol ove si temga presente che le due fattispecie possono ben concorrere e ciò per la finalità di regolamentazione dei rapporti economici che la norma si ritaglia, pur nell'ambito di un'ambientazione mafiosa. Perciò l'ambito che la norma copre è più ampio nella misura in cui mira ad impedire che attraverso comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di dominio, a scapito della libertà di autodeterminarsi degli operanti nel settore; perciò anche se non è limitata ad appartenenti ad associazioni criminali, ha però di mira quella concorrenza illecita che si concretizza nelle forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che, con metodi violenti e mafiosi, tende a controllare le attività commerciali, industriali, produttive ed a condizionarle. In effetti il comportamento intimidatorio prospettato ad Emini ma tutta la operazione collusiva rientra proprio in una strumentalità che finisce con l'incidere su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera, ma anche lecitamente attuata. Ed è nella logica di un patto con il sodalizio che prevedeva alla fine la imposizione di quella determinata impresa che si realizza

concorrenza sleale nella esclusione o ancor più nel determinarne la mancata partecipazione alla gara; e la capacità del clan di esprimere la sua forza intimidatrice (peraltro ben nota ad Emini) non necessitava neanche di atti di violenza fisica o aperta minaccia per determinare quell'assoggettamento alle regole imposte dal sodalizio che non poteva che tradursi nella lesione della libertà di impresa e della libera concorrenza. E rimane fermo, ad avviso di questo Giudice, il dato che poi, per il ritenuto turbamento delle gare, come in precedenza detto concorra anche la fattispecie di cui all'art. 353 c. p., nel caso di specie aggravata dalla partecipazione di un preposto alla gara. Entrambe le contestazioni risultano aggravate dall'art. 7 L.203/91 ma è evidente che non occorre ulteriormente spendere parole sul punto.

Entrambi i reati sono contestati ai tre fratelli Cesaro e a Ferraro Nicola, parti dell'accordo collusivo con il clan nelle persone di Bidognetti Raffaele, Cirillo Bernardo e Guida Luigi, accordo concretatosi nelle turbative e in atti di illecita concorrenza che passavano attraverso le comptenze degli amministratori e tecnici luscianesi nelle persone dei due sindaci che si erano succeduti nella carica nel lasso di tempo in cui le vicende si snodavano, Pirozzi e Verolla Isidoro, e nei tecnici che del pari si erano succeduti nell'incarico - Costanzo Gennaro e Oliviero Angelo - e negli assessori e consiglieri cui è contestata la ipotesi di concorso esterno nella associazione, oltre ad Alfonso Santoro e Verolla Domenico in ragione dell'apporto funzionale dagli stessi fornito alla commissione di tali fatti.

Sul punto si osserva quanto all'ing. Costanzo Gennaro che in realtà alla luce della ricostruzione prospettata della intera vicenda, l'indagato (peraltro già condannato per partecipazione ad associazione di stampo camorristico), al pari di Emini aveva certamene intrecciato con Guida, in una fase iniziale, un rapporto funzionale a pilotare la gara per il Pip nel senso della sua aggiudicazione ad Emini ma al pari di questo era stato fatto fuori prima che nella sostanza prendessero corpo con atti esecutivi le procedure della gara per il rpogetto da lui stesso approntato (allo stesso modo che per la procedura per il centro sportivo): ne deriva senza dover ripercorrere l'intero impianto sin qui esposto che non si ravvisa a carico del Costanzo il quadro indiziario per le fattispecie che gli sono contestate ai capi 2,3 e 4 della rubrica. Così come ad avviso di questo Giudice il quadro indiziario non si connota di gravità a carico di Verolla Domenico, uomo di fiducia del sindaco Verolla Isidoro cui la pubblica accusa attribuisce un ruolo centrale nella vita politica luscianese per la sua capacità di esercitare un peso significativo nelle scelte politiche e nelle stesse indicazioni di voto; di ciò in realtà si ha sentore da un paio di intercettazioni richiamate nella sezione dedicata in richiesta alle singole posizioni, ma esclusivamente nella misura in cui si comprende che il Verolla avrebbe sconsigliato, nella competizione elettorale del 2009, il Verolla Isidoro a ricandidarsi, appoggiando altro candidato poi effettivamente eletto. Gli atti non consentono di delienare con nettezza un contributo dell'indagato rispetto alle contestazioni in esame e l'episodio narrato da Vassallo Gaetano nell'interrogatorio dell'1.7.08, verificatosi il giorno dell'arresto di Bidognetti Raffaele, si palesa come inconferente con le contestazioni in esame.

Quanto agli assessori le risultanze investigative hanno certamente evidenziato profili di gravità indiziaria di diversa intensità nella misura in cui ad esempio Vassallo Raffaele viene indicato da Guida Luigi come persona in cui "interessi", nell'ambito della trattativa che Guida imbastiva con gli amministratori locali alla cui retribuzione avrebbe dovuto provvedere lui stesso quale espressione del clan (la regolamentazioni di tale tipo di rapporti afferenti il sindaco Verolla era

rimessa, secondo Guida e Vassallo, direttamente al Cesaro ed al Ferraro), gli venivano rappresentati, in incontri ad hoc, dagli altri presenti ossia dal Salernitano, dal Pezzella e dal Mottola, marito dell'assessore Verde Immacolata. In realtà sembra potersi fondatamente affermare che Salernitano Vincenzo e lo stesso Turco Nicola, anche per altri aspetti, avessero un diverso grado di inserimento nelle logiche proprie del clan di ingerenza sulla amministrazione luscianese, rispetto agli altri, come peraltro emerge proprio dal livello di gravità indiziaria che li attinge in modo univoco e convergente sovrapponendosi invero il narrato di Emini da un lato e quello dei collaboratori di giustizia (si considerino ad esempio per Salernitano Vincenzo le dichiarazioni di Guida, Vassallo e Iovine Massimo e per Turco Nicola le dichiarazioni di Guida).

§ 11.2. – ***L'intercettazione effettuata nei confronti di Raffaele CUTOLO.***

Nel corso della sua detenzione ex art. 41 *bis* O.P. Raffaele CUTOLO, noto esponente della camorra napoletana, ed in particolare della N.C.O. è stato intercettato ai sensi dell'art. 39 c. 7 d.P.R. 230/2000.

I colloqui dei detenuti al regime di cui all'art. 41 *bis* O.P., difatti, per espressa disposizione normativa – e previa notifica di tale disposizione all'internato, che ne è dunque a conoscenza, debbono essere intercettati.

In particolare il regime speciale di cui all'art. 41 bis co. 2 O.P. prevede che i detenuti sottoposti a tale regime differenziato possono effettuare un colloquio al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai famigliari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta i colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. E' il caso di ribadire come la norma preveda che «i colloqui sono comunque videoregistrati.

In relazione al presente procedimento, appare certamente d'interesse il colloquio **visivo del 10/01/2011 .**

In particolare il 10/01/2010 il detenuto CUTOLO Raffaele effettua colloquio visivo con la nipote CUTOLO Roberta *(figlia di Cutolo Roberto, a sua volta figlio del boss, nato da una breve relazione con Filomena Liguori. Pregiudicato, e stato ucciso a Tradate in Lombardia dalla Wdrangheta per una vendetta trasversale il 24/12/1990)*

Il colloquio ha inizio alle 10.49 e termina alle 11.49.

Il colloquio fin dall'inizio si incentra su Raffaele CUTOLO fratello di Roberta e nipote del detenuto. Roberta racconta al nonno che Raffaele ha problemi di lavoro. Oggi infatti si è recato a Pescara per un colloquio. La nipote gli accenna che Raffaele lavora (o lavorava) presso una vetreria di Ottaviano che di recente ha cambiato gestione. Il nuovo datore di lavoro puo permettersi di mantenere solamente 3 operai dei 4 esistenti.

Traccia audio/video 03.38

Cutolo: *"Puoi dire a tua zia che va a parlare con...con mio cugino li a Sant'antimo..* ***Nipote:*** *"A zia rosetta?"*

Cutolo: "...che era un mio avvocato...(Cutolo si avvicina al vetro divisorio e bisbiglia, cercando di far comprendere il labiale) l'avvocato CESARO avvocato "C E S A R 0" (cerca di scandire bene il cognome seppur sottovoce)..

Nipote: *"devo domanda...devo chiedere perché..."*
Cutolo: *"Niente...li ci puô trovare un ottimo, un ottimo, ottimo lavoro..."*
Nipote: *"Devo chiedere....ma l'hai detto a zia rosetta?"*
Cutolo: *"A zia Rosetta no? E con zio non vai d' accordo...non ti saluta..."*
Traccia audio/video 08.38
Cutolo: *"Comunque vedi, se ti ricordi queste cose gli devi dire alla signora Rosetta di andare dal mio avvocato, mio avvocato di Sant'Antimo Cesaro (sempre sottovoce) non so se hai capito...quello è uno importante adesso, importantissimo, gli può trovare un grande lavoro...li vicino e dove vuole lui comunque.."*
Traccia audio/video 11.13
Cutolo *"...vi potrei aiutare ancora in tante cose...come ti ho detto di questo mio avvocato di Sant'Antimo che e diventato importantissimo...e mi deve tanto....faceva il mio autista figurati!"*
Ad un certo punto la conversazione si sposta sulla moglie di Cutolo, si accenna vagamente ad uno pseudo amante, il detenuto le considera solo "calunnie". Ribadisce la propria importanza dicendo "Jo non sono nessuno? Non sarei caduto cosi in basso. Jo sono Raffaele Cutolo, dicevano che avevo 7000 uomini...non lo so...ma che pensi che 100 ne sono rimasti?"
Successivamente tornano a parlare di Raffaele, Roberta dice al detenuto che ha visto delle sue foto da ragazzo e Raffaele gli somiglia moltissimo fisicamente.
Traccia audio/video 19.47
Cutolo *(parlando di Raffaele) "Mi dispiace che sta cosi tribolando per il lavoro. Ti ripeto se tua so...se tua zia va da questo gli trova sicuro un lavoro pulito, adatto a lui eccetera eccetera. Io non ci ho...non ci ho mandato mai nessuno comunque...ma cornunque è stato il mio avvocato" (colpo di tosse).*
Traccia audio/video 39.13
Cutolo: *"Ma io vorrei che stessivo bene...se andavano d'accordo con me...no? Vuoi*
che a Raffaele doveva andare a Pescara? Vedi queste cose mi fanno male...rni fanno male dentro a me, comunque, perche lei...anche a tua zia...basta una parola, anche a Ottaviano col vecchio sindaco...subito".
Nipote: *"Eh...lei dice che non lo puô fare...non puô parlare con nessuno".*
Traccia audio/video 43.35
Cutolo *"..io vedi, vorrei uscire un paio di mesi, non assai comunque...vorrei vivere soltanto due mesi per mettere a posto a te e a Raffaele...e anche a Mauro per l'amor di Dio...e lo potrei fare, potrei fare mille e mille cose. Vedi c'è una località...che...comprammo un vecchio rudere spagnolo 700 milioni no?...adesso vale 60 miliardi. Eravamo 4 soci no...3 stanno 11...dove fanno il festival della canzone.."*
Nipote: *"A San Remo'?'*
Cutolo: *(fa cenno di no con la testa e sussurra una parola impercettibileY*
Traccia audio/video 46.05
Cutolo: *"Comunque abbraccialo per me a Raffaele...ti ripeto parla con tua zia...ma no...ti ripeto quello era il mio avvocato..."*
Traccia audio/video 47.51
Cutolo *"...che devono dire gli avvocati? E' l'amore di tua zia e di tutti. Se*

andavano d'accordo io stessi fuori...che tua zia sa dove andare a bussare specialmente questo che ti ho detto a Sant'Antimo, pile, fare tanto anche a me...ma non mi interessa per me basta che aiuta a Rob...a Raffaele".
Nipote: *"vabbè...ma ti posso dire una cosa? Se questo avvocato può fare tanto anche per te...perché non farlo?"*
Cutolo: *"..e che devono fa gli avvocati non possono fa niente"*
Nipote: *"..no dico...se l'avvocato di Sant'antimo puó fare tanto anche per te..."* ***Cutolo:*** *"A si...puuò fare pdo fare...vabbe...quello adesso è uno importantissimo proprio..."*
Nipote: *"vabbe...però...se è un buon avvocato.."*
Cutolo: "...non è che fa ancora l'avvocato...non lo fa più...

Probabilmente si fa riferimento al Castello Mediceo di Ottaviano, acquistato nel 1980 da Donna Capece Minutolo, vedova del Principe Lancilllotti di Lauro. Fu per pochissimi anni adibito a quartier generale della NCO. 11 Castello Mediceo (detto anche Palazzo del Principe) fu nel 1991 confiscato dallo Stato.

Nipote: *"cioè...perché...bo...non lo so perché non farlo...cioe comunque...penso che..."*
Cutolo: *"...e se nessuno gli va a bussare quello se ne frega...dice tanto....vedi tutti hanno bussato anche del mio essere uomo, nel senso dice che...vabbe tanto Cutolo non parla...e allora...perô se qualcuno gli andrebbe a bussare vedi che qualcosa farebbero...no ma a me non interessa...basta che fa qualcosa e lo fa senz'altro...per Raffaele se ci va a parlare...lei. Questo ti ripeto (sussurra) e quello della spazzatura, si interessa anche... (gesticola con le mani facendo capire cose grandi...importanti)".* ***Nipote:*** *"ho capito".*
Cutolo: *"no a Bassolino però...na cosa fetusa quello...è uno importantissimo...è diventato uno importantissimo....e ha fatto mio autista...."*
Nipote: *"..io...cioe...a capi quello che ti voglio bisogna parlare con questa persona per vedere se può fare qualcosa.."*
Cutolo: *"ma se tua zia non fa niente...anzi...va a parlare anche contro di me..."* ***Traccia audio/video 56.10***
(Si sente il rumore delle porte che si aprono)
Cutolo: *"6 finito (parlando del colloquio), salutami a tutti e ti ripeto di a tua zia che lo puô fare....se vuole....cosi prende un posto anche dignitoso...di dignita... Ao capisci...no a fare cose che non deve fare..."*

Tale colloquio, come accertato dalle informative della Polizia Giudiziaria ed in particolare dall'informativa del Nucleo Polizia Penitenziaria di Ascoli Piceno e – successivamente – dalla nota dei CC di CASERTA del 18.10.2011 si riferisce certamente a CESARO Luigi.

Il colloquio va letto tenendo presente anche che Luigi CESARO[98], era stato arrestato per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c. p. e poi condannato in primo grado[99] a cinque anni di reclusione, sebbene in seguito assolto sulla base dell'

[98] Arrestato in data 10.03.1984 per 416 bis, denunciato da Stazione Sant'Antimo il 22.12.1988 per truffa, controllato in data 14.01.1991 con RANUCCI Raffaele 19.09.1948 capo sodalizio omonimo.
[99] La sentenza è allegata.

imputazione di favoreggiamento nei confronti del gruppo di Pasquale SCOTTI – a tutt'oggi latitante - e di CUTOLO Raffaele.
Il punto centrale della questione attiene alla utilizzabilità di questa intercettazioni. Invero la pubblica accusa ha dettagliatamente argomentato sul punto ponendo la attenzione al discrimine tra l'intercettazione in esame ed il regime previsto per quelle che si posssono definire le intercettazioni ordinarie ossia quelle disposte su autorizzazione della AG nell'ambito del procedimento
Dunque a norma dell'art. 39 c. 7 d.P.R. 230/2000 *l'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ... può disporre che le conversazioni telefoniche* dei detenuti *vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature*, mentre la registrazione delle conversazioni telefoniche ***è sempre disposta***, per legge ed a prescindere da qualunque provvedimento dell'autorità giudiziaria, in relazione ai *detenuti o internati per i reati indicati nell'art. 4 bis della legge* (ossia quelli per i quali è disposto il regime di cui all'art. 41 *bis* O.P).
Il Pm ha datto atto di come nel caso di specie le conversazioni telefoniche intrattenute da Raffaele CUTOLO, come disposto dal regolamento penitenziario, siano state registrate dal personale della polizia penitenziaria e custodite presso la *Casa Circondariale* in via del tutto legittima e – si tratta di un dato di estremo rilievo per una compiuta valutazione giuridica – **indipendentemente dall'esistenza di qualunque procedimento penale**.
Va ancora osservato che l'art. 39 *cit.* non detta alcuna disciplina in ordine all'utilizzabilità a fini probatori delle conversazioni telefoniche dei detenuti registrate e/o ascoltate nelle forme di rito e dunque, in assenza di uno specifico divieto, deve escludersi che tali conversazioni siano inutilizzabili. Peraltro in tal senso si era già espresso questo ufficio ritenendo, condivisibilmente, che l'istituto e la disciplina delle intercettazioni tra presenti come prevista dal codice di rito non sia applicabile a questa ipotesi . La registrazione in questione invero non è un atto del procedimento, trattandosi di colloquio registrato fuori da procedimento, non in vista del procedimento e tantomeno in funzione dello stesso; trattasi di colloquio registrato al di fuori del procedimento ai sensi dell'art. 41 bis co. Quater lett. L354/75. La norma in base alla quale l'attività di registrazione dei colloqui avviene e di cui il detenuto sottoposto allo specifico regime ha conoscenza, prevede tale possibilità per il sddisfacimento delle esigenze di ordine o sicurezza pubblica e per impedire collegamenti del detenuto con la organizzazione di appartenenza. Pertanto la utilizzazione del colloquio rivelatosi occasionalmente utile per le indagini può avere ingresso in questo procedimento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. trattandosi di documentazione legittima del collquio avvenuta in base a ad una disposizione di legge, al di fuori del procedimento
Tanto premesso sulla utilizzabilità della registrazione va evidenziato che il PM deelgava indagini a riscontro di quel contenuto.
In particolare si è accertato che CUTOLO Roberta, interlocutrice del detenuto, è nata a Napoli il 25.05.1991. E' figlia di CUTOLO Roberto e di SETARO Assunta, residente in Ottaviano (NA) via omissis ; il fratello di Roberta di cui si parla nel corso del colloquio intercettato, di nome Raffaele, è stato identificato in CUTOLO Raffaele, nipote omonimo del 'professore' di Ottaviano, figlio di CUTOLO Roberto e di SETARO Assunta, nato a Napoli il 07.10.1987, residente in Ottaviano, via omissis .
CUTOLO Roberto, nato a Napoli il 25.01.1962, era figlio del detenuto CUTOLO Raffaele e di LIGUORI Filomena, prostituta con la quale – giovanissimi entrambi –

TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione G.I.P.

– il boss aveva intrattenuto una relazione. La genitura è stata riconosciuta dopo alcuni anni dalla nascita di Roberto il quale è stato poi assassinato in Tradate (VA) il 19.12.1990.

SETARO Assunta, nata a Napoli l'1.12.1962, residente in Ottaviano, via omissis omissis risulta essersi risposata in data 21.12.1995 con ROMANO Antonio, nato ad Ottaviano il 30.01.1969. E' stata arrestata il 26.10.1985 per il reato di associazione mafiosa nell'ambito del noto maxi-processo contro gli affiliati alla 'Nuova Camorra Organizzata'. All'epoca era conosciuta anche con il nome d'arte di '*Alba Miglioretti*'.

Quanto alla situazione lavorativa di CUTOLO Raffaele classe '87, la banca dati INPS messa a disposizione delle FF.PP. non restituisce dati aggiornati al 2011.

La identificazione della persona indicata come «*...persona importantissima...avvocato CESARO di Sant'Antimo...*» in CESARO Luigi, nato a Sant'Antimo (NA) il 19.02.1952 deriverebbe dai seguenti dati.

Effettivamente CESARO Luigi è avvocato e risulta tuttora iscritto all'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. CESARO Luigi risulta aver svolto il praticantato forense presso lo Studio dell'avvocato BOCCAGNA Paolo di Aversa, dal 21.10.1977 al 28.02.1979. Risulta essersi poi abilitato, quale procuratore legale, il 10.11.1984 anche se dal Maggio del 1979 risulta esser stato assunto quale funzionario dell'ASL. Agli atti del Comando Tenenza Carabinieri di Sant'Antimo risulta che, nel 1979 e, in talune occasioni anche nei primi anni '80, l'avv. CESARO Luigi è stato nominato quale difensore di fiducia da parte di alcuni pregiudicati di Sant'Antimo che, nell'occasione, erano stati tratti in arresto. Dalle dichiarazioni rese da Santonastaso Michele che Cesaro ha un rapporto, professionale per ciò che interessa,con l'avv. Paolo TROFINO, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, il quale è stato legale del detenuto CUTOLO Raffaele.

Si poneva poi attenzione ad una missiva numero 195/1512-3-1973, con la quale, in data 14.11.1987, il Gruppo Carabinieri Napoli II (oggi Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna) comunicava ai Comandi Arma dipendenti interessati (tra i quali la Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata, in relazione alla competenza su Ottaviano, e la Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania, in quanto competente sulla zona di Sant'Antimo e sovraordinata alla locale Stazione Carabinieri) i destinatari delle lettere inviate dal detenuto CUTOLO Raffaele ad una serie di soggetti, enumerati in un elenco che - *al numero 52)* - riporta: CESARO Francesco, Via omissis Sant'Antimo (NA).

Già all'epoca, interessata per competenza, la Stazione Carabinieri di Sant'Antimo (oggi Tenenza) identificò – con ogni probabilità – il soggetto indicato nella missiva in CESARO Francesco, nato a Sant'Antimo l'1.08.1931, padre di CESARO Luigi. CESARO Francesco, per la verità, nel 1987 risiedeva in Sant'Antimo al corso Italia numero 31, come si evince da alcune dichiarazioni rese, proprio nel periodo in esame, dallo stesso soggetto ai Carabinieri di Sant'Antimo. Vero è invece, che in Via omissis di Sant'Antimo (nel tempo, al civico 221, 157 ed altre numerazioni dovute a variazioni toponomastiche) risultava risiedere CESARO Luigi, in un palazzo costituito da diverse unità abitative occupate da vari componenti della famiglia di CESARO Francesco. Il dato dell'abituale dimora di CESARO Luigi a tale indirizzo si evince, tra l'altro, da una serie di dichiarazioni da lui sottoscritte e presenti agli atti della Tenenza Carabinieri di Sant'Antimo.

Non è il caso poi di ripetere quanto già riferito in relazione al contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.05.1985, con cui CES

Luigi veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione per favoreggiamento di SCOTTI Pasquale, CUTOLO Raffaele, CUOMO Antonio [100].
Inoltre va ribadito che lo stesso CESARO Luigi, originariamente destinatario di ordine di cattura numero 59/84 e numero 20353/35A/83, emesso in data 16.02.1984 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 416 *bis* c. p., si rese irreperibile sino alla data dell'8.03.1984, giorno in cui ebbe a costituirsi presso la Questura di Napoli.

§ 12. – ***Esigenze cautelari.***

Gli indiziati nei cui confronti viene richiesta la misura cautelare personale sono sottoposti ad indagini per delitti aggravati dall'art. 7 l. 203/1991, oltre che – naturalmente – per il delitto di cui all'art. 110-416 *bis* c. p. ed è pacifico in giurisprudenza che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari operi anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione camorristica. I fatti sono connotati ad avviso di questo Giudce di significativa gravità e di notevolissimo allarme sociale. La incisiva e capillare capacità della criminalità organizzata di infiltrarsi nelle maglie del tessuto economico, sociale e politico dei territori in cui opera (e non solo perché come la cronaca giudiziaria insegna la camorra al pari della mafia e ndrangheta si muovono con disinvoltura nei circuiti finanziari ed imprenditoriale in tutto il territorio nazionale) è proprio il segno di quanto la criminalità organizzata, ed il clan dei casalesi in modo particolare, abbiano mostrato di saper interagire con quelle che dovrebbero costituire le forze sane trainanti della società addette - politica ed imprenditoria - in modo e con strumenti diversi, a creare e promuovere occupazione e sviluppo e, dunque, occasioni per tutti di vite dignitose e libere.
Ma ciò non è. Ed i fatti di questo processo non sono altro che la secca rappresentazione della forza della criminalità organizzata che tutto sporca ma che in tanto può infettare con le sue metastasi in quanto la logica del profitto ad ogni costo finisce con il diventare logica comune anche per l'imprenditoria e la politica, ed a questo punto in un vischioso intrecciarsi e confondersi dei poteri di quella triade la funzionalità al sistema di meccanismi corruttivi e clientelari diviene collusione piena. Perciò le modalità stesse di commissione dei fatti esprimono una capacità di reiterare il meccanismo politico-affaristico-criminale come delineatosi nella gestione dell'intera vicenda del PIP. Il sistema ingeneratosi, quasi in una sorta di pacificazione dei ruoli, diviene in se reiterabile a garanzia di una proficua, per tutti, gestione affaristica delle risorse pubbliche.

---

[100] *«...delitto di cui agli artt. 81 cpv, 378 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutava SCOTTI Pasquale, CUTOLO Raffaele, CUOMO Antonio ed altri personaggi di rilievo dell'organizzazione camorristica denominata 'N.C.O.' ad eludere le investigazioni delle Autorità ed a sottrarsi alle ricerche della stessa, fornendo appartamenti nei quali potessero trovare ospitalità, concedendo la disponibilità di autovetture e facendosi latore di messaggi indirizzati da un componente all'altro dell'organizzazione. In S. Antimo, Napoli ed altre zone fino al Gennaio del 1984»*.
Per il reato in questione CESARO Luigi è stato assolto in Appello, con sentenza della IV Sezione della Corte d'Appello di Napoli datata 29.04.1986, dal cui contenuto, in ogni caso, sembrano ugualmente emergere forti e duraturi contatti del CESARO Luigi con CUTOLO Raffaele e Rosetta e, più in generale, con esponenti del noto sodalizio mafioso denominato 'Nuova Camorra Organizzata'.

TRIBUNALE DI NAPOLI G.I.P.

Perciò in tal senso, oltre che sintomatici di spregiudicatezza e refrattarietà alle regole, depongono il tentativo di avvicinamento da parte dei Cesaro nei confronti del Ten. Col. ORO dei Carabinieri ed anche il tentativo finale, anche con il supporto di Santoro Nicola, di avallare con un'ulteriore falsa circostanza le altrettanto false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara PIP.

Ciò non di meno sotto il profilo delle esigenze cautelari si ritiene di dover fare una graduazione che correli aspetti diversi. Un profilo afferente alla consistenza ponderale delle condotte da ciascun indagato tenute in relazione al maggior o minor grado di strumentalità essenziale rispetto al fine dell'accordo collusivo che compendia le varie condotte criminose, correlato alla considerazione che i fatti oggetto del procedimento (si tenga conto che i reati di cui capi 2-10 della rubrica sono tutti reati istantanei) risalgono ad epoca già antecedente allo stesso avvio delle indagini e ciò impone, comunque, di effettuare una valutazione prognostica in termini di attualità del pericolo concreto di condotte recidivanti come ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo, avendo riguardo anche alla contestazione di cui al capo 1 della rubrica, alla vita ed ai fini della organizzazione camorristica. Perciò la valutazione che non può che articolarsi su livelli differenziati. Così allo stato non si ritengono sussistenti le esigenze cautelari nei confronti degli indagati Verde Immacolata, Mottola Nicola, Vassallo Raffaele, Pezzella Francesco, Turco Nicola, Salernitano Vincenzo e Pirozzi Francesco la cui assunzione di cariche rimane risalente nel tempo, elemento da coniugare alla caratura stessa dell'apporto, certamente funzionale all'accordo collusivo finale, ma di carattere più strettamente strumentale. Così analoghe valutazioni valgono per Santoro Alfonso in ragione, come è per i predetti indagati, dello stretto legame direttamente ed essenzialmente con il Guida che, allo stato, non è più intraneo ad alcun sodalizio in ragione del percorso collaborativo intrapreso. Diversa valutazione in ragione del ruolo come enucleabile sia dal tipo di carica rivestita in seno alla amministrazione sia dalla capacità stessa del singolo indagato di piegare il proprio ufficio e la propria azione essenziale al progetto e di porsi in modo funzionale ai voleri della consorteria camorristica si esprime per Santoro Nicola che della cura dell'interesse proprio, ad avviso di questo Giudice, ha fatto la propria linea di condotta intessendo dapprima il rapporto privilegiato con Emini per poi "passare al nemico" come da lui detto, stabilendo e mantenendo un rapporto di "collaborazione" con la ditta prescelta per la aggiudicazione in palese conflitto di interessi. Valutazioni non dissimili anche se per aspetti diversi, già valutati nei precedenti paragrafi, si esprimono a carico di Oliviero Angelo e Verolla Isidoro rimasto attivo nella vita politica (ricandidandosi anche nel 2009 alla carica). Analoga valutazione si esprime per Ferraro Nicola che risponde delle contestazioni di cui ai capi 2,3,4 della rubrica. Della figura dell'indagato si è già tratteggiato un quadro e rimanendo alle sole esigenze cautelari va detto che non si ritiene elemento idoneo a superare la presunzione prevista per legge la circostanza che il Ferraro sia già stato raggiunto da altre ordinanza custodiali (afferenti imputazioni e vicende del tutto diverse da quella presente così che non si pone neanche, ad avviso della scrivente alcun problema d contestazioni a catena).

Invero al circostanza non è in se significativa di una sua perdita di peso sia politico che relazionale da spendere in contesti e vicende come quella che ci riguarda. La serie di relazioni intessute e gli interessi che lo hanno riguardato, e non solo su Lusciano, induce a ritenere che persistano interessi scambievoli che possano consentirgli di mantenere legami con il sodalizio. Ultima annotazione

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione G.I.P.

fatta sulla circostanza che la eventuale pregressa situazione custodiale non è in se idonea a far venir meno le esigenze cautelari trattandosi di situazione temporanea suscettibile di modificazioni. Analogamente sussistono le esigenze di cautela a carico di tutti e tre i fratelli Cesaro: l'operazione è stata condotta in sinergia tra i tre fratelli quasi che ciascuno di essi abbia curato e sia intervenuto in momenti diversi dell'evolversi della vicenda in ragione delle proprie competenze e del "peso" personale di ciascuno. Cesaro Aniello e Raffaele hanno cercato, e lo si è detto, anche di incidere sul corso delle indagini il che non può che deporre negativamente nei loro confronti. La circostanza che Cesaro Luigi non rivesta, per quanto in atti, cariche ufficiali nella compagnie sociearia della azienda di famiglia ovviamente non assume alcuna incidenza ai fini che ci interessano. Quanto già evidenziato trattando del merito della vicenda ridonda pesantemente sul piano delle esigenze. Luigi Cesaro ha partecipato ad un incontro con i vertici del sodalizio bidognettiano: questo significa che ha inteso spendere in quella sede il proprio peso politico, la propria immagine pubblica; la sua presenza a quell'incontro non può avere alcuna altra plausibile spiegazione e perciò con la sua presenza ha inteso indirizzare i termini dell'accordo collusivo con la criminalità. D'altra parte se così non fosse non si vede per quale motivo un parlamentare della Repubblica Italiana si sia prestato ad un incontro del genere. Se è estraneo alle attività imprenditoriali dei fratelli perché rischiare tanto, nel suo ruolo istituzionale. Tale dato, che in questo caso si coniuga con un permanere di ruoli istituzionali e di significativo peso politico, esprime un pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati. D'altra parte, come annotazione ad abundantiam, il messaggio che Raffaele Cutolo intendeva trasmettergli, in epoca recente è la rappresentazione plastica di ciò che incarna Luigi Cesaro: la richiesta di un favore da una vecchia conoscenza; ma il mittente è Raffaele Cutolo ed è, anche solo simbolicamente ed in via generale, espressione di quei legami, contatti, conoscenze disinvolte e pericolose di cui si è già parlato intessute negli anni dall'indagato. Secondo Cutolo quell'avvocato di S.Antimo è una persona importantissima e certamente potrà aiutare il nipote a trovare un buon lavoro. Non appaiono necessari ulteriori commenti.

Sussistono le esigenze di cautela anche nei confornti di Bidognetti Raffaele e Cirillo Bernardo che di fatto ha seguito sin dalla originaria scelta di Emini tutta la vicenda Pip anche e proprio in ragione di competenze proprie che gli consentivano di contrattare con la controparte. Bidognetti Raffaele rappresenta il clan, l'interesse della camorra in tutta questa vicenda. Guida ha riferito di averlo informato e di aver con lui concordato sia i termini dell'iniziale accordo con Emini che quelli con i Cesaro. D'altra parte Bidognetti Raffaele prendeva parte all'incontro con Cesaro Lugi di cui "figurativamente", in quel consesso, era l'omologo. Diversa valutazione si esprime per l'indagato Spenuso Salvatore con riferimento al quale la strumentalità dell'unico apporto ai fatti in esame a presindere dai suoi precedenti coinvolgimenti i in attività estrosive in danno di Emini per conto del clan (oggetto di separati procedimenti) non ne consente di ravvisare una attualità delle esigenze.

Infine quanto a Guida Lugi per il quale la pubblica accusa ha avanzato richiesta di applicazione degli arresti domiciliari si ritiene che, trattandosi di soggetto che ha avviato da tempo un percorso di collaborazione con la giustizia e non riusltando in atti condotte violative o elementi che abbiano portato a revoca del programma di protezione, siano inesistenti le esigenze di cautela avendo il collaboratore, per

TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione G.I.P.

quanto prospettato dalla accusa, reciso i suoi legami con la associazione di appartenenza peraltro da un significativo lasso di tempo.
Con riferimento allagradualità della misura in relazione alla gravità dei reati ed alla pena che potrà loro essere irrogata si tiene unica misura adeguata a fronteggiare le esigenze di cautela quella della custodia in carcere

P.Q.M.

Applica la misura della custodia cautelare in carcere per i reati come rispettivamente intestati in rubrica a

1. **CESARO Luigi,** nato a San'Antimo (NA) il 19.02.1952, deputato della Repubblica Italiana, Presidente della Provincia di Napoli;
2. **CESARO Aniello**, nato a Sant'Antimo (NA) il 15.08.1954, ivi residente corso omissis .
3. **CESARO Raffaele**, nato a Sant'Antimo (NA) il 04.12.1956, ivi residente in via omissis ;
4. **FERRARO Nicola** nato a Casal di Principe il 23.3.61 ivi residente e di fatto domiciliato in Caserta Via omissis
5. **SANTORO Nicola,** nato a Napoli il 16.05.1972, residente a Lusciano, Via omissis ;;
6. **VEROLLA Isidoro,** nato a Lusciano (CE), il 06.05.1957, ivi residente, Via omissis ;
7. **OLIVIERO Angelo,** nato a San Nicola Manfredi (BN) il 13.11.1955, residente in Casavatore (NA), via omissis ;
8. **BIDOGNETTI Raffaele,** nato a Villaricca (NA) il 10.02.1974, in atto detenuto presso la C.C. di Cuneo;
9. **CIRILLO Bernardo**, Casal di Principe il 06.10.1966, in atto detenuto presso la C.C. dell'Aquilia;

Rigetta per il resto la richiesta

ORDINA

agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura degli indagati e di condurli, nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 285, 2° comma, cpp, nel luogo sopra indicati a disposizione di questa Ag ;

DISPONE

che la Pg delegata per l'esecuzione provveda a depositare immediatamente il verbale di esecuzione o di vane ricerche presso la cancelleria di questa Ag

DISPONE

Che la esecuzione della presente ordinanza rimanga sospesa nei confronti di Luigi Cesaro sino alla comunicazione delle determinazioni di competenza della Camera dei Deputati

Manda il presente provvedimento al Pm sede restituendo gli atti, in duplice copia , al fine di porlo in esecuzione ex art. 92 disp. att. c.p.p.

Manda alla cancelleria per provvedere

Napoli 15 luglio 2014

Il Giudice
Dott. Alessandra Ferrigno

IL CANCELLIERE B/3
Emilia PELUCCIA

TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione G.I.P.